

n. 310/14 RG Cont.

N. 379/14 SENT.
N. 146/14 CRON.
N. 360/14 REP.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Trieste, II sezione civile, composta dai Signori

Magistrati:

- dott. Oliviero DRIGANI - Presidente
- dott. Claudio CERRONI - Consigliere rel.
- dott. Marina CAPARELLI - Consigliere

OGGETTO: OPP
SIONE AL
SENTENZA D.
CANTATIVA D.
FALLIMENTO (AR
18 L.F.)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II grado iscritta al n. 310/14 RG Cont., promossa con
reclamo ex art. 18 l. fall. depositato l'8.5.14

DA

Mi Il srl, in persona del legale rappresentante, con gli
avv. B. Bortolussi e M. Corbetta per mandato a margine del ricorso in
appello ex art. 18 l. fall.

- RECLAMANTE -

CONTRO

FALLIMENTO MI srl, in persona del curatore
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Udine Pordenone

comunicazione
o pubblica



- RECLAMATI CONTUMACI -

PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto Procuratore Generale
presso la Corte d'Appello di Trieste dr. Carlo Sciavico

- INTERVENUTO -

OGGETTO: opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento (rif.
sent. Trib. Pordenone n. 30/14 dd. 10-11.4.14)

Causa iscritta a ruolo l'8.5.2014 e trattenuta in decisione nella camera di
consiglio del 2.7.2014. Relatore il Consigliere dott. Cerroni

CONCLUSIONI

Per la reclamante:

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita revocare il fallimento della società
M s.r.l.

Per l'intervenuto:

Chiede il rigetto del reclamo.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Pordenone con sentenza n. 30/14 del 10-11 aprile 2014 ha
dichiarato il fallimento della srl M i, stante il riconosciuto e
non contestato stato d'insolvenza della società (in sé pacificamente
assoggettabile a procedure concorsuali) ed in considerazione della mancata
approvazione della proposta di concordato preventivo, nonché della richiesta
di fallimento da parte del locale Pubblico Ministero.

Ciò posto, la società ha proposto reclamo assumendo l'invalidità dei voti,
decisivi ai fini della mancata approvazione della proposta concordataria,
espressi anteriormente al deposito, da parte del commissario giudiziale, della
relazione di cui all'art. 172 l. fall..



In particolare, parte reclamante ha osservato che, stante la rinnovata centralità dell'adunanza dei creditori, solamente l'illustrazione della relazione avrebbe consentito ai creditori di raggiungere quella pienezza di informazione necessaria per l'esercizio consapevole di un voto cosciente, laddove - affinché i creditori possano esprimere il giudizio sulla convenienza economica del concordato - appare necessario che sia impartita una puntuale informazione su quei dati che assumono un ruolo centrale nello svolgimento della procedura, mentre non appaiono in posizione eguale i creditori che esercitano il proprio voto successivamente all'adunanza rispetto a chi invece si esprime anteriormente, ancor prima del deposito della relazione commissariale e quindi in maniera arbitraria e soggettiva.

In proposito è stata altresì invocata la contraria prassi, rispetto al Giudice pordenonese, adottata da altro Tribunale del distretto, mentre è stato sottolineato che - in modo incongruo - lo stesso Tribunale di prime cure ritiene l'invalidità dei voti precedentemente espressi in caso di modificazione della proposta concordataria, che *ex lege* può intervenire fino al momento di apertura delle operazioni di voto.

Ciò in sintesi premesso, parte intervenuta ha invece sottolineato la correttezza del ragionamento condotto dal Tribunale di Pordenone, assumendo che il creditore non è neppure tenuto a motivare in alcun modo il proprio voto, né esiste norma tale da vietare la formulazione di un dissenso al di fuori ed anteriormente all'adunanza (altrimenti opinando, l'invalido dissenso espresso si trasformerebbe in consenso presunto).

Ciò complessivamente premesso, in specie non risulta essere stata modificata la proposta di concordato.



Al di là di tale rilievo, non può non essere osservato che è riservato ai creditori il giudizio sul merito della proposta, sulle probabilità di successo e sui relativi rischi. In siffatto quadro, e proprio avuto riguardo al sistema che, come correttamente rilevato dal Pubblico Ministero intervenuto, non richiede in alcun modo (arg. art. 175 comma 3 l. fall.) la giustificazione del voto contrario da parte del creditore (cui semmai è ivi data facoltà di esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibile o accettabile la proposta di concordato), la decisione del creditore di votare o meno, e di votare favorevolmente o in dissenso rispetto alla proposta concordataria, non può che dipendere dalla scelta del soggetto interessato.

Al riguardo la stessa parte reclamante ha inteso sostenere (pag. 8 reclamo) che la tesi seguita dal Tribunale di Pordenone si pone in contrasto con la novella del 2005 e quindi con l'accresciuto ruolo della volontà dei creditori e con la "tutela dei diritti informativi" dei medesimi. In tal modo, peraltro, ha ammesso che il principio del voto informato si colloca semmai a tutela del diritto all'informazione dei creditori, i quali peraltro non possono che essere liberi di disporre dei propri diritti patrimoniali nelle modalità ritenute più opportune.

Né si pone in contrasto con siffatta considerazione la riconosciuta invalidità del voto pervenuto prima dell'adunanza, ovvero della relazione del commissario, nell'ipotesi in cui in sede di adunanza la proposta concordataria venga modificata (art. 175 comma 2 l. fall.). In tal caso, infatti, l'adesione ovvero il dissenso anticipati non si sono formati sulla proposta siccome definitivamente formulata.



Si che in ogni caso adesione e dissenso richiedono quantomeno la conoscenza della proposta concordataria nella sua conformazione non più modificabile, ma nulla più di questo (a prescindere ovviamente dalle ulteriori considerazioni svolte dall'intervenuto P.G., circa l'inammissibile esito che si dovrebbe registrare nell'ipotesi in cui un voto di dissenso espresso, ma manifestato intempestivamente, sia infine considerato *tamquam non esset* e quindi infine di consenso presunto).

Rimane sullo sfondo l'ovvia considerazione della preferenza indubbia che deve essere attribuita ad un voto informato, ma ciò non può comportare il mancato riconoscimento di una legittima disposizione dei propri diritti.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, pertanto, il reclamo non può che essere rigettato.

Nulla va statuito sulle spese di procedura, attesa la mancata costituzione dei soggetti reclamati, mentre deve darsi atto della sussistenza, in capo alla parte reclamante M. srl, dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-*quater* del d.p.r. 115/02, introdotto dall'art. 1 comma 17 l. 228/12.

Si manda alla Cancelleria al fine di curare gli adempimenti di cui agli artt. 17 e 18 comma 13 l. fall.

P. Q. M.

La Corte d'Appello di Trieste, II sezione civile, definitivamente pronunciando disattesa ogni diversa eccezione, così provvede:

- rigetta il reclamo, e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza del Tribunale di Pordenone n. 30/14 dd. 10-11.4.14, dichiarativa del fallimento della srl M. i, già corrente in S
- nulla sulle spese;



- dà atto della sussistenza, in capo alla parte reclamante Me ii srl, dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-*quater* del d.p.r. 115/02, introdotto dall'art. 1 comma 17 l. 228/12;
- manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui agli artt. 17 e 18 comma 13 l. fall..

Trieste, 2.7.2014

Il Consigliere est.

[Handwritten signature]

Il Presidente

[Handwritten signature]

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Anna Maria Petrone

[Handwritten signature]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 07 LUG. 2014
Il Funzionario Giudiziario

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Anna Maria Petrone

[Handwritten signature]

La presente copia è conforme
all'originale

Trieste, il 07 LUG. 2014



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Anna Maria Petrone

[Handwritten signature]

